



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 04 27 GEN. 2022

Oggetto: Approvazione *schema Accordo di Collaborazione* tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art. 15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*";

Visto il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 141, in forza del quale l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ricompreso nel novero del Parastato, si è trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A., oggi con unico azionista la Regione Puglia, istituzionalmente deputato alla gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia giusta convenzione di affidamento del servizio sottoscritta il 30 settembre 2002;

Visto la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", che recepisce nella parte terza le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lett. e), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende, in particolare, bacini nazionali, interregionali e regionali *Liri-Garigliano, Volturmo, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise*;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175, nonché l'art. 175 del medesimo decreto*";

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30, "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";

Visto il Decreto 14 aprile 2009, n. 56, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»";

Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, con cui si differiva il termine indicato all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, alla data del 28 febbraio 2010;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017), avente ad oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";

Visto il DPCM del 4 aprile 2018, (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018), emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4, del D.lgs. 152/2006, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" il quale, nel provvedere a rendere operative le Autorità di bacino distrettuali, ha completato il processo di riforma delle stesse Autorità di bacino distrettuali;

Visto il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) ex Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti;

Visto il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Basilicata, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 5 dicembre 2001;

Visto Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n°25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2021-2027) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale nella Seduta del 20.12.2021.

CONSIDERATO

Che con la L. n. 221/2015 e con il D.M. 294/2016 è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque;

Che l'entrata in vigore del DM n. 294 del 25.10.2016 (G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017) ha decretato la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e l'avvio dell'operatività dei Distretti Idrografici;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

Che la Direttiva Quadro nel settore delle acque 2000/60/CE, definisce *l'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità;*

Che la Direttiva 2007/60/CE nei "considerato" specifica tra l'altro che:

- *"La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni" (considerato 4);*
- *"L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici" (considerato 17);*

Che ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all'adozione di misure appropriate, *"mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni..."*;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Che il comma 10, dell'art. 63 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:*

- a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche”;

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in base alle norme vigenti ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle sopresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89;

Che la Pianificazione di Bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino, ripresa ed integrata dall’Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico;

Che le attività di pianificazione e programmazione si basano su un complesso ed integrato sistema di conoscenze, alle varie scale di riferimento, delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche, idrogeologiche, geotecniche, idrauliche, biologiche, agro – forestali e pedologiche, urbanistiche, territoriali, ambientali, culturali e socio – economiche del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale in costante aggiornamento; tale quadro conoscitivo è periodicamente revisionato sulla base di attività di aggiornamento correlate sia agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto sia a progetti specifici attuati dall’Autorità di Bacino Distrettuale stessa anche mediante accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i. stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche e Strutture Scientifiche;

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge anche il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e gestione delle risorse idriche per i quali intende promuovere ogni azione volta a migliorare la qualità e ad accelerare la realizzazione degli interventi stessi;

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.lgs. 152/06 e alla L. 221/15, ha in corso, oltre ai due Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, l’aggiornamento e/o la omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, la predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana ed il Piano di Gestione del Sistema Costiero e di azioni trasversali ai suddetti piani (sistema fisico, beni esposti – danno e vulnerabilità - gestione dei sedimenti, subsidenza, trasporto solido, erosione dei suoli, siti inquinati, sistema ambientale-territoriale e culturale, ecc.);

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale per la predisposizione e attuazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione prima richiamati si avvale del supporto della comunità scientifica;

Che i processi di elaborazione dei su citati piani di gestione devono ottimizzare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE atti a garantire, attraverso attività di valutazione e di gestione dell’acqua, intesa



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

come “risorsa” e come “minaccia”, la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;

Che la pianificazione di bacino e di distretto, ad oggi sviluppata dall’Autorità di Bacino Distrettuale, d’intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l’aggiornamento ed integrazione di quest’ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo;

Che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i all’art. 147, c. 1, stabilisce che *i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;*

Che Acquedotto Pugliese S.p.A., Società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, è gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Puglia e di servizi idrici in alcuni comuni dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino in Campania, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, così come integrato da ultimo dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

Che l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ai sensi dell’art.2 del Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, così come integrato da ultimo dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, provvede alla gestione del ciclo integrato dell’acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue;

Che Acquedotto Pugliese S.p.A. assicura, attraverso un sistema interconnesso di acquedotti e un articolato sistema di impianti ed opere di ingegneria idraulica, l’approvvigionamento idrico dei territori gestiti e contribuisce a garantire la tutela dell’ambiente, attraverso impianti di depurazione, di affinamento delle acque reflue urbane e di compostaggio;

Che Acquedotto Pugliese SpA è gestore del sistema interregionale di grande adduzione che alimenta il sistema Puglia-Campania-Basilicata, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 141/99, così come da ultimo modificato dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

Che ai sensi dell’art. 21, commi 11 e 11.1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modifiche in Legge 22/12/2011 n. 214), come modificato dall’art. 1, comma 154 della Legge 30.12.2018 n. 145, nelle more della costituzione della Società di Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, *“l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo”;*

Cor



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

CONSIDERATO ALTRESI'

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale è organo di programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d'intesa tra Enti operanti sul territorio;

Che al fine di dare seguito all'attuazione di una "governance territoriale" delle aree del Mezzogiorno – capitalizzando, integrando e correlando i percorsi di pianificazione e programmazione, realizzati ed in corso – in una "azione unitaria e condivisa di sistema" da parte degli Enti preposti, l'Autorità di Bacino Distrettuale ha avviato un virtuoso percorso tecnico-scientifico ed attuativo che coinvolge, mediante appositi Accordi di Collaborazione, oltre alle diverse Istituzioni anche Università e Strutture scientifiche di eccellenza afferenti al territorio distrettuale nonché Enti, Società ed Aziende pubbliche;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale per affrontare in maniera sistemica le varie criticità presenti nell'area distrettuale ha adottato, in particolare, una metodologia interdisciplinare e multiscalare in grado di individuare e declinare le molteplici misure in relazione agli obiettivi posti; al riguardo, sono stati avviati anche una serie di studi, indagini, programmi e progetti specifici (a grande scala o di dettaglio) anche con risvolto pratico in termini di attuazione in tema di acque, suolo, rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, vulnerabilità dei beni esposti, patrimonio infrastrutturale, in alcuni casi di intesa con Enti territorialmente competenti;

Che le finalità istituzionali di Acquedotto Pugliese S.p.A., società privatizzata e trasformata *ex lege* a totale partecipazione pubblica, gestore di un servizio di primaria finalità di pubblico interesse, soggetta al controllo della Corte dei Conti, sono volte a promuovere ed attuare la tutela dell'ambiente, delle risorse idriche ed a sostenere lo sviluppo economico del territorio;

Che Acquedotto Pugliese S.p.A., è dotato di una struttura tecnica ed operativa consolidata ed altamente specializzata nella progettazione, studio ed attuazione della tutela dell'ambiente, delle risorse idriche e del sistema di produzione del ciclo potabile ed idrico-integrato, costantemente implementato anche attraverso l'introduzione e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito del Servizio Idrico Integrato e lo studio di nuovi processi industriali, nuove tecnologie e/o processi;

Che le azioni e gli interventi attuati da Acquedotto Pugliese S.p.A. hanno stretta correlazione con il Piano di Bacino Distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di misure;

Che numerosi interventi di competenza di Acquedotto Pugliese S.p.A. hanno necessità di essere sottoposti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al fine della valutazione della compatibilità degli stessi con gli strumenti di Pianificazione di Bacino e di Distretto;

Che è opportuno proseguire un'attività di collaborazione e pianificazione unitaria, organica e razionale del sistema fisico-ambientale, per un uso corretto e di governo delle risorse acqua e suolo, nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., a seguito di confronti tecnico-istituzionali, ritengono di reciproco interesse, per la migliore e più efficace realizzazione



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

delle azioni di rispettiva competenza, attivare una forma di collaborazione, confronto e condivisione, volta ad ottimizzare i processi ad oggi attivati ed in corso, ispirati ai principi di sostenibilità e resilienza, concernenti in particolare:

- *condivisione di conoscenze, informazioni e dati rinvenienti da reciproche esperienze tecnico-istituzionali in merito agli aspetti correlati al governo ed alla gestione delle risorse idriche e sistema connesso;*
- *semplificazione dell'iter dei procedimenti tecnico-amministrativi inerenti alla verifica della compatibilità e coerenza con la Pianificazione di Bacino e di Distretto dei programmi e degli interventi da attuare da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A.;*
- *realizzazione di attività di interesse comune configurate nella predisposizione dei Piani di Gestione e del Piano di Bacino Distrettuale;*
- *condivisione di attività di service di natura tecnica progettuale, esecutiva ed operativa finalizzata ad implementare ed ottimizzare il know-how e le conoscenze;*

Che l'articolo 15 della Legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Che i suddetti accordi di collaborazione rappresentano un modello convenzionale attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;

Che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte;

Che la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche, associazioni ed imprese, ispirata a criteri di trasparenza e rispetto dei ruoli specifici, rappresenta una componente fondamentale per il progresso scientifico-tecnico, sociale ed economico;

Che appare quindi opportuna la stipula di un *Accordo di Collaborazione* per lo svolgimento di attività di interesse comune, in linea con i processi di pianificazione per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che le parti hanno condiviso i contenuti dello schema di Accordo di Collaborazione allegato al presente decreto;

Tutto quanto visto e considerato, a norma delle vigenti disposizioni di legge:

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

1. Di approvare lo schema di *Accordo di Collaborazione* tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese teso a disciplinare le forme di collaborazione relativamente all'attivazione di un programma di azioni per:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

condivisione di conoscenze, informazioni e dati rinvenienti da reciproche esperienze tecnico-istituzionali in merito agli aspetti correlati al governo ed alla gestione delle risorse idriche e sistema connesso;

- *semplificazione dell'iter dei procedimenti tecnico-amministrativi inerenti alla verifica della compatibilità e coerenza con la Pianificazione di Bacino e di Distretto dei programmi e degli interventi da attuare da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A.;*
- *realizzazione di attività di interesse comune configurate nella predisposizione dei Piani di Gestione e del Piano di Bacino Distrettuale;*
- *condivisione di attività di service di natura tecnica progettuale, esecutiva ed operativa finalizzata ad implementare ed ottimizzare il know-how e le conoscenze.*

2. Di autorizzare la sottoscrizione, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82, dello schema di *Accordo di collaborazione* tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese.

3. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nella sezione Amministrazione Trasparente "*Provvedimenti*".

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vera Corbelli



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della Legge n. 241/90

TRA

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con sede legale in Caserta - Viale A. Lincoln A4, C.F. 93109350616 nella persona del *Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli* domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in Caserta - Viale A. Lincoln A4;

E

Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari - Via Salvatore Cognetti, 36, C.F. nella persona del *Presidente Prof. Ing. Domenico Laforgia* domiciliato per il presente atto presso la sede legale di Acquedotto Pugliese S.p.A. in Bari - Via Salvatore Cognetti, 36;

Di seguito denominate congiuntamente "*le Parti*",

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art. 15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*";

Visto il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 141, in forza del quale l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ricompreso nel novero del Parastato, si è trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A., oggi con unico azionista la Regione Puglia, istituzionalmente deputato alla gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia giusta convenzione di affidamento del servizio sottoscritta il 30 settembre 2002;

Visto la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione*



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



delle risorse idriche”, che recepisce nella parte terza le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;

Visto l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lett. e), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende, in particolare, bacini nazionali, interregionali e regionali *Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise*;

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175, nonché l’art. 175 del medesimo decreto”*;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*;

Visto il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30, *“Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”*;

Visto il Decreto 14 aprile 2009, n. 56, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»”*;



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, con cui si differiva il termine indicato all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, alla data del 28 febbraio 2010;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*;

Visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 ha dettato nuove *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017), avente ad oggetto *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;

Visto il DPCM del 4 aprile 2018, (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018), emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4, del D.lgs. 152/2006, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* il quale, nel provvedere a rendere operative le Autorità di bacino distrettuali, ha completato il processo di riforma delle stesse Autorità di bacino distrettuali;

Visto il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)* ex Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti;

Visto il *Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante* dell'ex Autorità di Bacino Basilicata, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 5 dicembre 2001;

Visto *Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA)*, elaborato ai sensi



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino Meridionale*



dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n°25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2021-2027) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010;

Visto il *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale nella Seduta del 20.12.2021.

CONSIDERATO

Che con la L. n. 221/2015 e con il D.M. 294/2016 è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque;

Che l'entrata in vigore del DM n. 294 del 25.10.2016 (G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017) ha decretato la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e l'avvio dell'operatività dei Distretti Idrografici;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

Che la Direttiva Quadro nel settore delle acque 2000/60/CE, definisce *l'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità;*



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Che la Direttiva 2007/60/CE nei “*considerato*” specifica tra l’altro che:

- “*La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni*” (*considerato 4*);
- “*L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici*” (*considerato 17*);

Che ai fini del coordinamento dell’applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all’adozione di misure appropriate, “*mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...*”;

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Che il comma 10, dell’art. 63 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “*Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:*

- a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;*
- b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche”;*

Che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in base alle norme vigenti



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle sopresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89;

Che la Pianificazione di Bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino, ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico;

Che le attività di pianificazione e programmazione si basano su un complesso ed integrato sistema di conoscenze, alle varie scale di riferimento, delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche, idrogeologiche, geotecniche, idrauliche, biologiche, agro – forestali e pedologiche, urbanistiche, territoriali, ambientali, culturali e socio – economiche del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale in costante aggiornamento; tale quadro conoscitivo è periodicamente revisionato sulla base di attività di aggiornamento correlate sia agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto sia a progetti specifici attuati dall'Autorità di Bacino Distrettuale stessa anche mediante accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i. stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche e Strutture Scientifiche;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge anche il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e gestione delle risorse idriche per i quali intende promuovere ogni azione volta a migliorare la qualità e ad accelerare la realizzazione degli interventi stessi;

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.lgs. 152/06 e alla L. 221/15, ha in corso, oltre ai due Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, l'aggiornamento e/o la omogeneizzazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, la predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana ed il Piano di Gestione del Sistema Costiero e di azioni trasversali ai suddetti piani (sistema fisico, beni esposti – danno e vulnerabilità - gestione dei sedimenti, subsidenza, trasporto solido, erosione dei suoli, siti inquinati, sistema ambientale-territoriale e culturale, ecc.);

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale per la predisposizione e attuazione degli strumenti di



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino Meridionale*



pianificazione, programmazione e gestione prima richiamati si avvale del supporto della comunità scientifica;

Che i processi di elaborazione dei su citati piani di gestione devono ottimizzare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE atti a garantire, attraverso attività di valutazione e di gestione dell'acqua, intesa come "risorsa" e come "minaccia", la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;

Che la pianificazione di bacino e di distretto, ad oggi sviluppata dall'Autorità di Bacino Distrettuale, d'intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l'aggiornamento ed integrazione di quest'ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo;

Che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i all'art. 147, c. 1, stabilisce che *i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;*

Che Acquedotto Pugliese S.p.A., Società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, è gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia e di servizi idrici in alcuni comuni dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino in Campania, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 n. 141, così come integrato da ultimo dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

Che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 n. 141, così come integrato da ultimo dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue;

Che Acquedotto Pugliese S.p.A. assicura, attraverso un sistema interconnesso di acquedotti e

ca



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



un articolato sistema di impianti ed opere di ingegneria idraulica, l'approvvigionamento idrico dei territori gestiti e contribuisce a garantire la tutela dell'ambiente, attraverso impianti di depurazione, di affinamento delle acque reflue urbane e di compostaggio;

Che Acquedotto Pugliese SpA è gestore del sistema interregionale di grande adduzione che alimenta il sistema Puglia-Campania-Basilicata, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 141/99, così come da ultimo modificato dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

Che ai sensi dell'art. 21, commi 11 e 11.1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modifiche in Legge 22/12/2011 n. 214), come modificato dall'art. 1, comma 154 della Legge 30.12.2018 n. 145, nelle more della costituzione della Società di Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, *“l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo”*;

CONSIDERATO ALTRESI'

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale è organo di programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d'intesa tra Enti operanti sul territorio;

Che al fine di dare seguito all'attuazione di una “governance territoriale” delle aree del Mezzogiorno – capitalizzando, integrando e correlando i percorsi di pianificazione e programmazione, realizzati ed in corso – in una “azione unitaria e condivisa di sistema” da parte degli Enti preposti, l'Autorità di Bacino Distrettuale ha avviato un virtuoso percorso tecnico-scientifico ed attuativo che coinvolge, mediante appositi Accordi di Collaborazione, oltre alle diverse Istituzioni anche Università e Strutture scientifiche di eccellenza afferenti al territorio distrettuale nonché Enti, Società ed Aziende pubbliche;



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Che l'Autorità di Bacino Distrettuale per affrontare in maniera sistemica le varie criticità presenti nell'area distrettuale ha adottato, in particolare, una metodologia interdisciplinare e multiscalare in grado di individuare e declinare le molteplici misure in relazione agli obiettivi posti; al riguardo, sono stati avviati anche una serie di studi, indagini, programmi e progetti specifici (a grande scala o di dettaglio) anche con risvolto pratico in termini di attuazione in tema di acque, suolo, rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, vulnerabilità dei beni esposti, patrimonio infrastrutturale, in alcuni casi di intesa con Enti territorialmente competenti;

Che le finalità istituzionali di Acquedotto Pugliese S.p.A., società privatizzata e trasformata *ex lege* a totale partecipazione pubblica, gestore di un servizio di primaria finalità di pubblico interesse, soggetta al controllo della Corte dei Conti, sono volte a promuovere ed attuare la tutela dell'ambiente, delle risorse idriche ed a sostenere lo sviluppo economico del territorio;

Che Acquedotto Pugliese S.p.A. è dotato di una struttura tecnica ed operativa consolidata ed altamente specializzata nella progettazione, studio ed attuazione della tutela dell'ambiente, delle risorse idriche e del sistema di produzione del ciclo potabile ed idrico-integrato, costantemente implementato anche attraverso l'introduzione e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito del Servizio Idrico Integrato e lo studio di nuovi processi industriali, nuove tecnologie e/o processi;

Che le azioni e gli interventi attuati dall'Acquedotto Pugliese S.P.A. hanno stretta correlazione con il Piano di Bacino Distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di misure;

Che numerosi interventi di competenza di Acquedotto Pugliese S.p.A., hanno necessità di essere sottoposti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al fine della valutazione della compatibilità degli stessi con gli strumenti di Pianificazione di Bacino e di Distretto;

Che è opportuno proseguire un'attività di collaborazione e pianificazione unitaria, organica e razionale del sistema fisico-ambientale, per un uso corretto e di governo delle risorse acqua e suolo, nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., a seguito di confronti tecnico-istituzionali, ritengono di reciproco interesse, per la migliore e più efficace realizzazione delle azioni di rispettiva competenza, attivare una forma di collaborazione, confronto e condivisione, volta ad ottimizzare i processi ad oggi attivati ed in corso, ispirati ai principi di sostenibilità e resilienza, concernenti in particolare:

- *condivisione di conoscenze, informazioni e dati rinvenienti da reciproche esperienze tecnico-istituzionali in merito agli aspetti correlati al governo ed alla gestione delle risorse idriche e sistema connesso;*
- *semplificazione dell'iter dei procedimenti tecnico-amministrativi inerenti alla verifica della compatibilità e coerenza con la Pianificazione di Bacino e di Distretto dei programmi e degli interventi da attuare da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A.;*
- *realizzazione di attività di interesse comune configurate nella predisposizione dei Piani di Gestione e del Piano di Bacino Distrettuale;*
- *condivisione di attività di service di natura tecnica progettuale, esecutiva ed operativa finalizzata ad implementare ed ottimizzare il know-how e le conoscenze.*

Che l'articolo 15 della Legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Che i suddetti accordi di collaborazione rappresentano un modello convenzionale attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;

Che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte;

Che la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche, associazioni ed imprese, ispirata a criteri di trasparenza e rispetto dei ruoli specifici, rappresenta una componente fondamentale per il progresso scientifico-tecnico, sociale ed economico;



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Che appare quindi opportuna la stipula del presente *Accordo* per lo svolgimento di attività di interesse comune, in linea con i processi di pianificazione per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino ha approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione in data _____

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le "Parti", come sopra rappresentate,

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

Nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, il presente accordo ha lo scopo di promuovere un'attività di collaborazione per la migliore e più efficace realizzazione delle azioni di rispettiva competenza, concernente in particolare:

- *condivisione di conoscenze, informazioni e dati rinvenienti da reciproche esperienze tecnico-istituzionali in merito al governo ed alla gestione delle risorse idriche;*
- *semplificazione dell'iter dei procedimenti tecnico-amministrativi inerenti alla verifica della compatibilità e coerenza con la Pianificazione di Bacino e di Distretto dei programmi e degli interventi da attuare da parte dell'Acquedotto Pugliese;*
- *realizzazione di attività di interesse comune configurate nella predisposizione dei Piani di Gestione e del Piano di Bacino Distrettuale;*
- *condivisione attività di service tecnico ed operativo finalizzata ad implementare ed ottimizzare il know-how e le conoscenze.*

Art. 2

Programma generale delle attività

Per la realizzazione e organizzazione di quanto contenuto nell'art. 1 le Parti predisporranno, di concerto entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto in parola, un *Programma generale della attività* che costituirà documento di base alla collaborazione di cui al presente accordo.



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Il percorso generale di azioni, di cui al primo comma, sarà redatto dal gruppo di lavoro, composto da funzionari dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino e da rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. di cui all'art. 3.

Art. 3

Tavolo Tecnico di confronto e condivisione

Per il perseguimento dell'oggetto dell'Accordo di cui all'art. 1, le *Parti* si impegnano ad istituire un *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* attraverso la preventiva individuazione di un gruppo di lavoro composto da funzionari e/o esperti degli Enti firmatari il presente Accordo.

Sarà cura di ciascun Ente nominare i propri rappresentanti al *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* del presente Accordo, con possibilità di integrazione successiva, qualora se ne ravvisasse la necessità, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale ed il Presidente dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. nomineranno contestualmente alla designazione dei rappresentanti al Tavolo Tecnico in argomento i rispettivi Coordinatori del Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro che costituisce il *Tavolo Tecnico di confronto e condivisione* si riunirà periodicamente, previa convocazione delle parti e, qualora si palesasse la necessità di approfondimenti ed analisi specifiche, al *Tavolo* potranno essere invitati anche altri Enti.

Art. 4

Condivisione dati

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., renderanno disponibili tra loro tutti i dati e le informazioni funzionali alle attività da realizzarsi nell'ambito del presente accordo.

Art. 5

Coordinamento Generale

Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Coordinamento Generale per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale verrà curato dal Segretario Generale, *Dott.ssa Vera Corbelli*, il coordinamento generale per l'Acquedotto Pugliese S.p.A. verrà curato dal *Presidente, Domenico Laforgia*.



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino Meridionale*



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Art. 6

Durata

Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni configurata con le azioni di cui al Programma delle attività di cui all'art. 1.

Alla scadenza naturale del mandato del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, le attività avviate, poiché di competenza dell'organo rappresentativo, dovranno necessariamente proseguire dal momento che sono volte alla realizzazione e allo stabile mantenimento del pubblico interesse.

La durata delle attività si intenderà tacitamente prorogata per pari durata di anni tre, salvo diversa formale volontà delle parti.

Art. 7

Oneri economici

Il presente accordo non comporta oneri economici di natura corrispettiva per le parti, ciascuna delle quali contribuirà alle spese occorrenti per lo svolgimento delle attività di collaborazione di rispettiva competenza.

Art. 8

Diffusione dati

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovrà essere considerata riservata.

Ogni forma di pubblicità ed informazione sulle attività in corso, dovrà essere programmata e realizzata con il consenso di entrambe le Parti.

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. che potranno utilizzarli nell'ambito e per fini istituzionali propri.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, non potranno essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra Autorità di Bacino Distrettuale e dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 9

Recesso

Qualora sopravvengano mutamenti normativi o sopravvenute ragioni di pubblico interesse che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente su istanza formale di parte che dovrà darne congruo e motivato preavviso all'altra almeno 30 giorni prima), senza diritto ad indennizzo alcuno.

Articolo 10

Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 11

Registrazione

Il presente atto è esente da imposta di bollo e registrazione, in quanto redatto tra Pubbliche Amministrazioni al fine di un interesse pubblico.



*Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale*



Articolo 12
Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto – esclusivamente – con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis della citata L. n. 241/90.

Per l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

Per l'Acquedotto Pugliese S.P.A.

Il Presidente
Prof. Ing. Domenico Laforgia

